

Sentenza n. 253 depositata il 25 novembre 2016

Materia: Tutela della salute

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'**art. 117, secondo comma, lett. l) e g) e terzo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n.12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), **art.2, comma 1, lettera d)**

Esito: Dichiarazione di cessazione della materia del contendere

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Piemonte n.12 del 2015 che, **all'art. 2, comma 1, lettera d)**, nel promuovere e sostenere “progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione di beni invenduti, include, tra quest’ultimi, anche “i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale”.

Il ricorrente ha impugnato la norma regionale ritenendola ‘poco chiara e contraddittoria’ e ‘pericolosa per la salute dei cittadini”’.

Le ipotesi di ritiro dal commercio dei farmaci sono giustificate, per il ricorrente, dalla necessità di tutelare la salute, sulla base del d.lgs. n.219 del 2006 che, detta anche i principi fondamentali in materia, prevedendo, in particolare, i casi in cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) può disporre la sospensione, la revoca o la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco e quelli in cui può vietarne la vendita e l’utilizzazione o disporre il ritiro dal commercio o il sequestro.

Non è ammissibile, per il ricorrente, che i prodotti, destinati ad essere rimossi dal commercio in base alla legislazione statale, siano riutilizzati e redistribuiti, sulla base della disposizione regionale.

Il ricorrente, pertanto censura la norma regionale:

- per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché l’art. 2, comma 1, lettera d) della legge della Regione Piemonte n.12 del 2015 contrasta con i principi fondamentali in materia espressi dal d. lgs. n.219 del 2006;
- per violazione dell’art.117, secondo comma, lett.l), Cost., perché le eventuali ipotesi di ritiro dal mercato per finalità diverse da quelle di tutela della salute inciderebbero sulla libertà di iniziativa economica e, conseguentemente, inciderebbero in materia di ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa statale;

- per violazione dell'art.117, secondo comma lettera g), Cost., perché la disposizione regionale interferirebbe con le funzioni affidate all'AIFA dalla legislazione statale, competente in via esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La norma contenuta nell'art. 2, comma 1, lett.d), prima che trovasse applicazione, è stata abrogata dall'art. 64, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2015, n.26 e, per questo motivo, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere senza entrare nel merito. Tuttavia il conformarsi della Regione Piemonte (attraverso l'abrogazione della norma impugnata) alle motivazioni avanzate nel ricorso attivato dallo Stato offre una occasione di riflessione sulla potestà legislativa statale riservata in materia di tutela della salute.